

REGOLAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI ALLIEVI

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento riporta le norme volte ad assicurare il corretto e funzionale svolgimento dell'attività dei Vigili del fuoco allievi ed è parte integrante dello Statuto del Corpo di Peio.

Art. 2 Modalità formative

1. L'Allievo è iscritto in un ruolo provvisorio per la durata massima di dodici mesi; superato positivamente tale periodo l'Allievo è ammesso definitivamente nel Corpo, dopo la prestazione della "promessa" con la formula seguente: *"Prometto di ubbidire ai miei superiori del Corpo, dell'Unione e della Federazione e di adempiere al meglio e coscienziosamente agli impegni che assumo entrando volontariamente negli Allievi vigili del fuoco volontari di Peio"*:
2. Le attività formative degli Allievi sono a carattere propedeutico alle attività pompieristiche vere e proprie e concernono i seguenti ambiti a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) attività fisica di base; attività sportiva; nozioni di pronto soccorso; manovre ed esercitazioni; saggi dimostrativi e CTIF; escursionismo e campeggio come conoscenza dell'ambiente; manovre di assicurazione, di autoassicurazione ed elementi di arrampicata in roccia; tecniche dello stare in acqua e salvamento; visite guidate; attività addestrativa e formativa al castello di manovra con percorsi vari; conoscenza delle attrezzature pompieristiche;
 - b) attività didattica in materia di educazione civica, storica e appartenenza al mondo dei Vigili del Fuoco Volontari, educazione stradale, ordinamento dei Vigili del Fuoco, elementi di topografia e conoscenze sulla prevenzione;
 - c) altre attività ritenute utili ai fini della formazione.
3. L'attività formativa degli Allievi avviene secondo la suddivisione nelle seguenti fasce d'età:
 - a) 10-11-12 anni → 1a fascia
 - b) 13-14-15 anni → 2a fascia
 - c) 16-17 anni → 3a fascia.
4. Sono previste prove di valutazione a carattere psico-fisico, tecnico-addestrativo e culturale per consentire il passaggio da una fascia all'altra.
5. L'Allievo di 3a fascia può partecipare alle manovre addestrative svolte dal Corpo, dotato di idoneo equipaggiamento, purché le manovre siano compatibili con il grado di addestramento e di preparazione raggiunti dall'Allievo, a giudizio del Comandante del Corpo, sentito il responsabile degli Allievi.
6. Ai fini dell'effettuazione delle prove valutative di passaggio da una fascia all'altra, in ogni Distretto è costituita un'apposita commissione formata da almeno due Istruttori degli Allievi del Distretto e presieduta dal Comandante del Corpo a cui appartiene l'Allievo.
7. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 4 comma 4 dello Statuto dei Corpi, al compimento del diciassettesimo anno di età, l'Allievo può frequentare il corso di base, limitatamente alle parti dello stesso che non comportano rischi per la sua incolumità.
8. Le modalità di svolgimento e di esecuzione delle attività previste da quest'articolo sono stabilite dalla Federazione dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino.
9. Tutte le attività formative, in quanto compatibili, possono essere svolte a vari livelli territoriali: Comunali, Distrettuali, Provinciali, ecc..

COMUNE DI PEIO			
28 NOV. 2016			
Prot. n.	7142		
Uff. P.A.S.	Uff. P.A.S.	Cat. 7	Cl. 12

Art. 3
Diritti e doveri dell'Allievo

1. L'Allievo ha diritto di vivere positivamente l'esperienza formativa all'interno del Corpo dei Vigili del fuoco volontari, al fine di trarne elementi e valori per l'arricchimento della sua personalità e delle sue conoscenze teorico-pratiche sul mondo pompieristico e sulla protezione civile in generale.
2. L'Allievo ha diritto di:
 - a) partecipare in modo consapevole e costruttivo a tutte le attività formative;
 - b) ricevere in uso dal Corpo, l'equipaggiamento necessario per svolgere le attività programmate;
 - c) essere assicurato contro gli infortuni secondo le modalità previste dalla Provincia autonoma di Trento.
3. L'Allievo ha il dovere di:
 - a) partecipare alle attività previste;
 - b) tenere un comportamento corretto;
 - c) rispettare gli statuti ed i regolamenti;
 - d) partecipare agli incontri annuali convocati dal Comandante del Corpo, tra il responsabile degli Allievi del Corpo, gli istruttori ed i genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo.
4. In attività di servizio e nei luoghi istituzionali all'Allievo è vietato:
 - a) fumare o assumere bevande alcoliche;
 - b) assumere sostanze eccitanti, stimolanti, psicotrope, farmaci incompatibili con lo svolgimento del servizio e simili;
 - c) utilizzare attrezzature o apparecchiature senza l'autorizzazione degli istruttori;
 - d) portare strumenti da punta o da taglio o corpi contundenti non costituenti la normale dotazione di servizio.

Art. 4
Diritti e doveri dei genitori o degli esercenti la patria potestà dell'Allievo

1. I genitori o gli esercenti patria potestà dell'Allievo concorrono con gli istruttori all'insegnamento dei doveri di obbedienza, lealtà, rispetto, puntualità e quant'altro possa giovare alla formazione dei giovani in ambito pompieristico e a favorirne l'attività.
2. I genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il diritto di essere informati circa le attività svolte dall'Allievo, il suo interessamento, il grado di partecipazione, i risultati conseguiti.
3. I genitori o gli esercenti la patria potestà dell'Allievo hanno il dovere di segnalare telefonicamente o verbalmente al Comandante o al Responsabile, ogni impedimento dell'Allievo alla partecipazione alle attività formative e ogni altra notizia utile al buon andamento degli Allievi, di cui siano a conoscenza.
4. In caso di oggettiva impossibilità dell'Allievo a proseguire, i genitori o gli esercenti la patria potestà hanno il dovere di comunicare al Comandante la circostanza e di rassegnarne le dimissioni.
5. Ai genitori dell'Allievo è fatto obbligo di segnalare immediatamente al Comandante per tramite dell'Istruttore, l'insorgenza di stati di disagio, malattie o stati patologici incompatibili con l'attività addestrativa o la permanenza nel Corpo.



Vonghi Vincenzo